



*Comune di Bagni di Lucca*  
Provincia di Lucca

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  
COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 20 del 14/03/2000 Prot. 14700  
Pubblicato all'Albo Pretorio dal 18/04/2000 al 02/05/2000

Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 4 del 26/02/2001

Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 3 del 16/02/2002 Prot. 55  
Pubblicato all'Albo Pretorio dal 15/03/2002 al 30/03/2002

Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 6 del 14/04/2007  
Pubblicato all'Albo Pretorio dal    al    nr



**Comune di BAGNI DI LUCCA**  
Provincia di LUCCA

## **REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA**

**DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

## **Art.1**

### **Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15-12-1999-7, n.446, integra le disposizioni di cui al D.Lgs. 30-12-1992, n.504 al fine di disciplinare l'applicazione nel Comune di Bagni di Lucca dell'imposta comunale sugli immobili (i.c.i.) assicurando la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

## **Art. 2**

### **Terreni considerati non fabbricabili e terreni agricoli non soggetti ad imposizione**

Al fine dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art.2 del decreto legislativo 30/12/92 n.504, sono considerati non fabbricabili i terreni i quali, ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

L'agevolazione di cui al precedente punto compete a condizione che, oltre al titolare, anche la maggioranza dei componenti del nucleo familiare di età superiore ad anni 18 presti la propria opera in maniera prevalente nelle attività di cui al precedente comma e risultino iscritti negli appositi elenchi previsti dall'art.11 della legge 9 gennaio 1963 n.9 quali soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattie. In base a quanto stabilito dalla normativa ICI dettata dal D.Lgs. n.504/92 e successive modificazioni, si deduce che non sono soggetti all'imposta:

- a) i terreni che, pur essendo edificabili, siano di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti negli appositi elenchi, a condizione che sussistano contestualmente i seguenti elementi:
  - siano condotti dagli stessi proprietari;
  - persista sugli stessi l'utilizzazione agro-silvopastorale. Mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali;
  - abbiano un valore inferiore a € 25.000,00;
- b) i terreni agricoli ubicati nelle zone del territorio comunale dichiarate esenti da disposizioni legislative;
- c) i terreni agricoli incolti;
- d) i terreni agricoli diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole siano esercitate in forma non imprenditoriale e coltivati occasionalmente senza struttura organizzativa, quali piccoli orticelli.

### Art.3

#### Definizione di fabbricati ed aree

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art.1 del D.Lgs.504/1997 sono così definiti:

- **fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- **area fabbricabile:** è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base degli strumenti urbanistici vigenti per l'anno di imposizione. Le aree fabbricabili si dividono in:
  - a) aree inedificate;
  - b) aree parzialmente edificate, intendendosi tali quelle aree per cui l'indice di fabbricabilità residuo è superiore al 50% di quello che aveva l'area inedificata;
  - c) aree in corso di edificazione, intendendosi tali quelle aree su cui è in corso di costruzione ovvero di ristrutturazione totale un fabbricato.

Ciascuna delle circostanze di cui al punto precedente può essere attestata tramite:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi della Legge 4 Gennaio 1968, n.15, dal soggetto passivo dell'imposta;
- b) attestazione, resa sotto forma di perizia tecnica giurata, da libero professionista iscritto nei rispettivi albi opportunamente incaricato dal contribuente;
- c) certificazione, sotto forma di perizia tecnica, redatta dalla struttura dell'Ente a spese del richiedente quale prestazione a domanda per conto di privati.

### Art.4

#### Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art.5 del decreto legislativo n.504 del 30/12/92, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dal Comune per zone omogenee. Detti valori possono essere modificati periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione.

Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art.3 della L.01/06/1939, n.1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore di 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua consistenza in vani è determinata dal

rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq 16.

## **Art.5**

### **Ultimazione dei lavori Decorrenza delle rendite rettificate**

Per “data di ultimazione dei lavori” di cui all’art.2 c.1 e all’art.5, c.6 del D.Lgs. 504/1992, si intende quella risultante dagli atti della pratica edilizia o da qualsiasi altro documento idoneo a provarla.

Salvo i casi previsti dalla legge, l’imponibile si calcola in base alle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell’anno di imposizione; tuttavia, la rendita catastale determinata con sentenza definitiva a seguito di ricorso o rettificata direttamente dall’ufficio del territorio, si applica con effetto retroattivo al primo gennaio dell’anno successivo alla data di notifica della rendita.

## **Art.6**

### **Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta**

Entro la data di approvazione del Bilancio di previsione annuale l’organo competente stabilisce l’aliquota in misura unica o differenziata e le detrazioni di imposta in aumento rispetto alle previsioni di legge e le eventuali maggiori riduzioni di imposta per il possessore o titolare di altro diritto reale sull’abitazione principale relative all’anno di riferimento, avendo riguardo alle necessità di bilancio e ai criteri di equità fiscale.

## **Art.7**

### **Abitazione principale**

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto passivo ha la residenza anagrafica, e si verifica nei seguenti casi:

- a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
- b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo per le Case Popolari;
- d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (art.3, c.56, L.23/12/96, N.662).
- e) abitazione concessa in uso gratuito, previa dimostrazione tramite contratto o scrittura privata debitamente registrati, dal possessore ai suoi familiari-parenti

fino al primo grado a condizione che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale il Comune ha la facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art.6; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta (che non deve comunque essere inferiore al 4 per mille); dette facoltà possono essere esercitate anche a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

## **Art.8**

### **Pertinenze dell'abitazione principale**

Le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, si considerano parti integranti dell'abitazione principale stessa, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa vigente. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell'abitazione nella quale dimora abitualmente, sia proprietario o titolare di diritto di godimento, anche in quota parte, della pertinenza e che questa sia esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Ai fini di cui al punto precedente si intende per pertinenza il garage, box, posto auto, cantina, soffitta che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare ove è situata l'abitazione principale,

Resta fermo che per ogni altro effetto di cui al D.Lgs. 30/12/92 n.504 l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliare distinte e separate; resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale e che l'agevolazione consiste quindi nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte di detrazione eccedente l'imposta dovuta per l'abitazione principale.

## **Art.9**

### **Riduzioni d'imposta**

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più

unità immobiliari (individuata secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche: immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.31, comma 1, lett.c), della L.05/08/1978, N. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali ( solai e tetto di copertura ) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;
- b) strutture verticali ( muri perimetrali o di confine ) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose e persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata omessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato ( mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della L.04/01/68, N.15.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

Con la deliberazione di cui all'art. 5 può essere stabilita l'aliquota minima del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione d'immobili; in tal caso l'aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato. (*cfr. art.3, c.55, L.23/12/96, N.662*)

Il Comune può altresì stabilire aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

## **Art.10**

### **Esenzioni per gli enti non commerciali**

L'esenzione dell'imposta prevista dall'art.7,c.1, lett. i), del D.Lgs.30/12/92 n.504/92, si applica agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.87 comma 1 lett. i) del testo unico imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22.12.86 n.917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art.16, lett. a) della Legge 20.05.85 n.222, a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

L'esenzione dall'imposta prevista dall'art.7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92, si applica integralmente e senza necessità del contemporaneo possesso, agli immobili utilizzati esclusivamente dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art.10 del decreto legislativo 4.12.1997 n.460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art.11 dello stesso decreto n.460/97.

## **Art.11**

### **Versamenti e Dichiarazioni**

L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta, in ogni caso, nella facoltà del contribuente versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro la data prevista per il versamento dell'acconto.



L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Bagni di Lucca, c.c.p. n. 63359533 o mediante utilizzo della Delega F24. In aggiunta alle citate modalità di versamento, il Comune può avvalersi di altre forme telematiche consentite dai sistemi bancari e postali.

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a € 0,49 o per eccesso se è superiore.

Nei casi in cui le disposizioni di leggi vigenti prevedono l'obbligo della dichiarazione, la stessa deve essere presentata su apposito modulo approvato dal Ministero dell'Economia e delle finanze, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

## **Art.12**

### **Accertamenti**

Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Sulle somme dovute si applicano gli interessi così come stabilito nel regolamento delle entrate.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

L'Amministrazione Comunale designa un Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

### **Art.13**

#### **Accertamento con adesione: rinvio**

Per l'introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione di cui al D.Lgs. 19/06/97 n.218, si rinvia all'apposito regolamento comunale che ne disciplina l'applicazione.

### **Art.14**

#### **Attività di controllo**

Al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'attività di accertamento nonché una sua adeguata programmazione, le azioni di controllo sono preventivamente stabilite, per ogni anno di imposizione, dalla Giunta Comunale.

La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante il collegamento con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con le altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

## **Art.15**

### **Compensi incentivanti**

Al Personale addetto all'U.O. Tributi sono corrisposti compensi incentivanti ai sensi dell'art.3 c.57, della L.23/12/96, N.662. Detti compensi, in percentuale non superiore al 10% da conteggiare sui maggiori proventi che si prevede di accertare per l'I.C.I. nell'esercizio, in conseguenza del conseguimento dell'evasione, rettifica di accertamenti ed esiti positivi di vertenze fiscali, sono corrisposti previa liquidazione da parte del funzionario responsabile dell'U.O. Tributi che vi provvede con apposita determinazione.

Detti compensi sono attribuiti tenendo conto della qualifica e delle mansioni svolte, nonché dei giorni di presenza in servizio.

## **Art. 16**

### **Rimborsi**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 31/12/92, n.504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui sul procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

## **Art.17**

### **Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree**

Ai sensi dell'art.59, c.1, lett.f), del D.Lgs.n.446/97 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito:

- per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata;
- per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art.5, c.5, del D.Lgs. n.504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art.5, c.7, dello stesso D.Lgs. n.504/92.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico - edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art.31, c.10, della L.17/08/42 N.1150 e successive modificazioni e integrazioni;
- non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs. n.504/1992.

## **Art.18**

### **Contenzioso**

Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrorazione di sanzioni, il diniego, il rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31/12/92 n.546 e successive modificazioni.

## **Art.19**

### **Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

## **Art.20**

### **Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili ed ogni altra normativa applicabile al tributo.

## **Art.21**

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

## INDICE

ART.1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART.2	TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI E TERRENI AGRICOLI NON SOGGETTI AD IMPOSIZIONE
ART.3	DEFINIZIONE DI FABBRICATI ED AREE
ART.4	DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
ART.5	ULTIMAZIONE DEI LAVORI. DECORRENZA DELLE RENDITE RETTIFICATE
ART.6	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA
ART.7	ABITAZIONE PRINCIPALE
ART.8	PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
ART.9	RIDUZIONI D'IMPOSTA
ART.10	ESENZIONI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI
ART.11	VERSAMENTI E DICHIARAZIONI
ART.12	ACCERTAMENTI
ART.13	ACCERTAMENTO CON ADESIONE: RINVIO
ART.14	ATTIVITA' DI CONTROLLO
ART.15	COMPENSI INCENTIVANTI
ART.16	RIMBORSI
ART.17	RIMBORSO PER DICHIARATA INEDIFICABILITA' DI AREE
ART.18	CONTENZIOSO
ART.19	RINVIO
ART.20	DISPOSIZIONI FINALI
ART.21	ENTRATA IN VIGORE.